

**COMUNE DI
PASIANO DI PORDENONE**

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.07.2016

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio.....	3
Art. 3 – Utenti del servizio.....	3
Art. 4 – Organizzazione del servizio.....	3
Art. 5 – Domanda di ammissione al servizio.....	4
Art. 6 – Pagamento del servizio.....	4
Art. 7 – Accompagnamento e consegna.....	5
Art. 8 – Comportamento degli utenti.....	5
Art. 9 – Trattamento dei dati.....	6

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio.

1. Il servizio può essere svolto dal Comune mediante l'utilizzo di propri mezzi e personale, mediante affidamento a ditte esterne, mediante convenzione con altri enti pubblici o mediante altre forme di esternalizzazione.

2. Il servizio può venire assicurato anche mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinari, laddove esista un servizio pubblico adeguato agli orari scolastici.

3. Il servizio può venire assicurato, in via sostitutiva, anche mediante forme di contribuzione economica diretta alle famiglie degli alunni, tenendo conto del numero degli utenti e dell'economicità complessiva del servizio.

Art. 3 – Utenti del servizio.

1. Il servizio di trasporto scolastico è erogato ai residenti nel comune di Pasiano di Pordenone.

2. Il servizio può essere erogato anche ai residenti in altri comuni, in presenza di posti disponibili, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ove il viaggio richiesto inizi e termini all'interno del territorio comunale e limitatamente alle scuole di pertinenza.

Art. 4 – Organizzazione del servizio.

1. Il servizio, con particolare riferimento ai percorsi, agli orari e alle fermate, viene organizzato annualmente, in base al numero delle domande presentate ed in funzione della dislocazione sul territorio degli utenti.

2. Nel corso dell'anno scolastico potranno essere apportate modifiche ai percorsi, agli orari ed alle fermate per far fronte a mutate esigenze di servizio o per cause di forza maggiore; in tal caso gli utenti interessati saranno tempestivamente informati.

3. Il servizio può essere limitato ai soli percorsi più lunghi, con l'esclusione pertanto dei tragitti con distanza, tra l'abitazione dell'alunno e l'edificio scolastico, inferiore a 1 Km, salvo i casi di non sicurezza per la percorrenza a piedi.

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio.

1. Il servizio può essere svolto dal Comune mediante l'utilizzo di propri mezzi e personale, mediante affidamento a ditte esterne, mediante convenzione con altri enti pubblici o mediante altre forme di esternalizzazione.

2. Il servizio può venire assicurato anche mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinari, laddove esista un servizio pubblico adeguato agli orari scolastici.

3. Il servizio può venire assicurato, in via sostitutiva, anche mediante forme di contribuzione economica diretta alle famiglie degli alunni, tenendo conto del numero degli utenti e dell'economicità complessiva del servizio.

Art. 3 – Utenti del servizio.

1. Il servizio di trasporto scolastico è erogato ai residenti nel comune di Pasiano di Pordenone.

2. Il servizio può essere erogato anche ai residenti in altri comuni, in presenza di posti disponibili, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ove il viaggio richiesto inizi e termini all'interno del territorio comunale e limitatamente alle scuole di pertinenza.

Art. 4 – Organizzazione del servizio.

1. Il servizio, con particolare riferimento ai percorsi, agli orari e alle fermate, viene organizzato annualmente, in base al numero delle domande presentate ed in funzione della dislocazione sul territorio degli utenti.

2. Nel corso dell'anno scolastico potranno essere apportate modifiche ai percorsi, agli orari ed alle fermate per far fronte a mutate esigenze di servizio o per cause di forza maggiore; in tal caso gli utenti interessati saranno tempestivamente informati.

3. Il servizio può essere limitato ai soli percorsi più lunghi, con l'esclusione pertanto dei tragitti con distanza, tra l'abitazione dell'alunno e l'edificio scolastico, inferiore a 1 Km, salvo i casi di non sicurezza per la percorrenza a piedi.

4. I percorsi si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi o accessi in strade e/o proprietà private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

Art. 5 – Domanda di ammissione al servizio.

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare annualmente apposita domanda, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comune.
2. Sono tenuti a presentare la domanda sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
3. Non verranno accolte le domande di chi non risulti in regola con i pagamenti dell'anno scolastico precedente. L'utente verrà riammesso al servizio dopo che la famiglia avrà sanato la situazione debitoria anche tramite forme di piani di rientro concordati e approvati dall'ente nonché tramite eventuali esenzioni parziali o totali concordate e approvate dall'amministrazione nelle forme di legge.
4. Nella domanda dovranno essere indicati gli adulti delegati dai genitori all'accompagnamento ed al ritiro del bambino alla fermata dello scuolabus.
5. L'eventuale ritiro dal servizio nel corso dell'anno scolastico deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al Comune; la rinuncia al servizio trasporto ha validità dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. In assenza di tale comunicazione, il servizio si intenderà usufruito per l'intero periodo e non potranno essere pretesi né rimborsi né riduzioni sugli importi da versare.
6. Le domande di ammissione al servizio pervenute oltre il termine fissato sono accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con le fermate ed i percorsi stabiliti.
7. Il Comune può effettuare dei controlli sull'effettiva iscrizione degli utenti presenti sugli autobus, mediante proprio personale oppure tramite personale della ditta di trasporto.

Art. 6 – Pagamento del servizio.

1. La giunta comunale può prevedere annualmente una tariffa di contribuzione per l'accesso al servizio, determinandone modalità e termini per il pagamento.
2. Trovano applicazione le norme comunali vigenti in merito alle prestazioni sociali agevolate e le esenzioni.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche.

Per i versamenti effettuati oltre la data stabilita si applicheranno gli interessi previsti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

4. Su specifica richiesta della famiglia il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, in tutto o in parte, con somme dovute dal Comune derivanti dall'erogazione di benefici economici previsti da norme nazionali o regionali quali, a titolo esemplificativo, carta famiglia, bonus energia, abbattimento dei canoni di locazione.

Art. 7 – Accompagnamento e consegna.

1. L'accompagnamento è garantito per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia ed è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune, dalla scuola stessa o dalla ditta di trasporto.

2. Potrà essere parimenti previsto la sorveglianza anche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

3. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

4. L'accompagnatore deve svolgere le seguenti funzioni:

- curare le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- curare la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorvegliare i bambini durante il percorso.
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dell'utenza;
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitto con l'utenza;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;

5. I genitori, o i loro delegati individuati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti previsti delle fermate agli orari stabiliti.

6. All'atto della discesa del bambino presso la propria abitazione o presso il punto di fermata, il conducente dovrà accertarsi della presenza di un familiare o di una persona delegata. In caso di mancata presenza del genitore o del delegato il minore rimarrà sul mezzo e l'accompagnatore, se presente, o l'autista, dovrà reperire telefonicamente l'adulto di riferimento. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento, il minore al termine del percorso sarà trasportato presso la locale stazione dei carabinieri o presso altro luogo/struttura che saranno indicati dai servizi sociali del comune, dove un genitore o una persona autorizzata dal medesimo andrà a riprenderlo.

Ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino.

Qualora tale situazione si verifichi per più di tre volte nel corso dell'anno scolastico, l'alunno può essere escluso dal servizio per la rimanente parte dell'anno scolastico.

Art. 8 – Comportamento degli utenti.

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, non portare sull'autobus oggetti pericolosi.
2. In particolare, durante il percorso, è fatto divieto agli utenti di:
 - occupare più di un posto od ingombrare in qualsiasi modo altri posti a sedere;
 - sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi;
 - distrarre, impedire od ostacolare in qualsiasi modo il conducente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - tenere un comportamento scorretto o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio o disturbo agli altri utenti del servizio;
 - arrecare danno di qualsiasi tipo o natura al mezzo di trasporto;
 - chiedere al conducente di salire o scendere dall'autobus in luogo diverso da quello stabilito come fermata.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.
4. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
5. Dopo due segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio.
6. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli utenti colpevoli.

Art. 9 – Trattamento dei dati.

1. Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio.
2. Per i suddetti fini i dati verranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del servizio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003.